

	<p style="text-align: center;">Comune di Lodi Vecchio Codice Ente 11015</p>	<p style="text-align: center;">C.C.</p>	<p style="text-align: center;">49</p>	<p style="text-align: center;">30/09/2020</p>
<p style="text-align: center;">OGGETTO: TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE 2019</p>				

Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica .

L'anno **2020** addì **30** del mese di **Settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
FELISSARI LINO OSVALDO	Sindaco	SI	FERRARI ANTONIA	Consigliere	SI
CREMONESI DEBORA EMILIA	Vicesindaco	SI	MENIN SERGIO	Consigliere	SI
CANTALUPPI FEDERICO	Consigliere Incaricato	SI	MONDELLO ORAZIO	Consigliere	AG
ASTI JESSICA	Consigliere	SI			
BONA MASSIMILIANO GIUSEPPE	Consigliere Incaricato	SI			
LOCATELLI ALBERTO	Consigliere Incaricato	SI			
MAFFI MATTIA	Consigliere Incaricato	AG			
BONELLI ELENA	Consigliere	SI			
UGGERI STEFANO	Consigliere_Ass	SI			
PIZZI EVA	Consigliere	SI			

Sono presenti alla seduta gli Assessori esterni:

SIMONE FABIANO

SI

DANIELA GUARISE

SI

Partecipa il Segretario Generale **ANDREA GUAZZI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FELISSARI LINO OSVALDO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO: TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'intervento del Sindaco che richiama il dibattito riportato in sede di verbalizzazione del punto 7) all'ordine del giorno e quanto ivi espresso anche relativamente al presente punto;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

- ai sensi dell'art. 107 comma 2 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ulteriormente prorogato con DL 34/2020 al 30 settembre;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

Considerato che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi *ammessi a riconoscimento tariffario*», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "*prezzi massimi del servizio*" determinati dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

Considerato che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

Considerato che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

Considerato che, a tal fine, il Governo nazionale ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, avente ad oggetto *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* (cd. «Decreto Cura-Italia»), il cui art. 107, comma 5 ha previsto che, in deroga ai termini di approvazione del bilancio (nel frattempo prorogati al 30 settembre 2020 dall'art. 106, comma 3bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77), *«i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 30 del 16.06.2020 avente ad oggetto: Tassa rifiuti (Tari) – Riscossione ruolo anno 2020 in accanto;

Considerato che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, demandando l'approvazione del PEF e delle conseguenti tariffe con metodologia ARERA entro il 31 dicembre 2020 con conseguente applicazione del conguaglio nei tre anni successivi, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione di C.C. n° 3 del 13.02.2019, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

Visto l'articolo 58quinquies D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, il quale prevede che:

«all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

Considerato che, a fronte di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 appare necessario variare la categoria di riferimento degli «*studi professionali*», per ricondurli all'interno della categoria tariffaria relativa a «*banche ed istituti di credito*»;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI vigente;

Fatta salva l'applicazione per l'anno 2020 del tributo per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5% da versare alla Provincia di Lodi;

Dato atto che le rate per il versamento della TARI calcolate con le tariffe 2019, sono così confermate per l'anno 2020:

rata n. 1 accanto, con scadenza al 31.08.2020

rata n. 2 accanto, con scadenza al 30.09.2020

rata n. 3 accanto, con scadenza al 30.11.2020

rata n. 4 saldo, con scadenza al 31.12.2020

dalle rate di cui sopra verrà decurtato il contributo compensativo emergenza sanitaria (COVID-19)

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di confermare le suddette tariffe TARI da applicare per i versamenti per l'anno 2020;

Visti:

- il documento unico di Programmazione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2020;
- il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2020;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

Con votazione unanime favorevole resa ai sensi di legge

DELIBERA

- Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di dare atto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe TARI 2020, il Comune di Lodi Vecchio, visto l'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, che ha introdotto la possibilità di approvare il PEF e le conseguenti tariffe TARI entro il 31 dicembre 2020, non può che confermare, al momento attuale, l'applicabilità nel 2020 delle tariffe della TARI 2019;
- Di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 13.02.2019 n. 3;
- Di modificare la categoria di riferimento degli «*studi professionali*», per ricondurli all'interno della categoria tariffaria relativa a «*banche ed istituti di credito*»;
- Di dare atto che tale categoria e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.296/2006;
- Di dare atto che alle tariffe deliberate dal Comune sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, nella misura determinata dalla Provincia di Lodi;
- Di confermare che per l'anno 2020 il versamento della tassa rifiuti sia previsto con scadenza 31 Agosto, 30 Settembre, 30 Novembre e 31 Dicembre, decurtato del contributo compensativo emergenza sanitaria (covid);
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso medesimo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 64**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/09/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Appamah Mahalappana

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Appamah Mahalappana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue con firma digitale.

IL SINDACO
FELISSARI LINO OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA GUAZZI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

felissari lino osvaldo;1;13888618
GUAZZI ANDREA;2;16461403